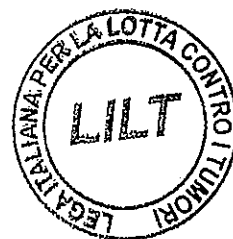


STATUTO

LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI

Sezione Provinciale di CAMPOBASSO

**Testo approvato all'unanimità dal Consiglio Direttivo Sezionale del 28/07/2014,
autorizzato dalla Sede Centrale della L.I.L.T. il 08/10/2014 e
approvato all'unanimità dall'Assemblea Ordinaria dei Soci del 03/11/2014**



TITOLO PRIMO
Denominazione – Sede - Scopi - Durata

Articolo 1.

1. E' costituita, ai sensi del Titolo 4 dello Statuto Generale della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT) approvato con DM del 10/07/2013 e della cui approvazione è stata data comunicazione mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – serie generale - .n°185 del 08/08/2013, l'associazione giuridica denominata: Lega contro i Tumori-Sezione Provinciale di Campobasso, di seguito chiamata "Sezione Provinciale LILT CB",
2. La Sezione Provinciale LILT CB ha forma e natura giuridica di "associazione non riconosciuta" e "ONLUS" e si costituisce come tale ai sensi del Titolo 4 dello Statuto Nazionale quale struttura periferica della LILT -Ente Pubblico- come da autorizzazione della sede Centrale del __/__/__ n° ____/____ .

Articolo 2.

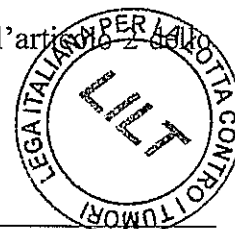
1. La Sezione Provinciale ha sede in Termoli (CB) in via Molinello n° 1
2. Il Consiglio Direttivo Provinciale (CDP) potrà, con propria deliberazione, fissare, trasferire e variare l'indirizzo della sede e potrà istituire delegazioni comunali o metropolitane, uffici secondari e/o strutture tecniche e amministrative nell'ambito territoriale provinciale.

Articolo 3.

1. L'Associazione ha durata indeterminata fatta salva l'adozione, da parte del Consiglio Direttivo Nazionale della LILT, dei provvedimenti straordinari disciplinati dallo Statuto Nazionale.

Articolo 4.

1. L'Associazione non ha finalità di lucro e persegue gli scopi previsti dall'articolo 2 dello Statuto Nazionale della LILT,



Statuto

Lega Italiana per la lotta contro i Tumori - Sezione Provinciale di Campobasso

2. Le cariche associative e le prestazioni dei Soci e dei Volontari sono gratuite.
3. Nell'ambito del territorio provinciale essa promuove ed attua le attività e le iniziative di cui all'art 2 dello Statuto Nazionale della LILT e cioè :
 - a) corretta informazione ed educazione alla salute e alla prevenzione oncologica;
 - b) campagne di sensibilizzazione rivolte alle persone e agli organismi pubblici convenzionati e privati, che operano nell'ambito sociosanitario e ambientale;
 - c) iniziative di formazione ed di educazione alla prevenzione oncologica anche nelle scuole, nei luoghi di lavoro;
 - d) formazione e aggiornamento del personale sociosanitario e dei volontari;
 - e) partecipazione dei cittadini e delle diverse componenti sociali alle attività della LILT;
 - f) studi , innovazione e ricerca in campo oncologico;
 - g) attività di anticipazione diagnostica, assistenza psico-sociale, riabilitazione e assistenza domiciliare, anche attraverso le varie espressioni di volontariato, nel rispetto della normativa concernente le singole professioni sull'assistenza sociosanitaria;

Nel perseguimento degli scopi sociali, la LILT CB collabora e si coordina con:

- a) le Amministrazioni, le Istituzioni, gli Enti e gli organismi nazionali, regionali e provinciali, che operano nell'ambito sociosanitario, ambientale e della prevenzione oncologica in particolare;
- b) le Istituzioni scolastiche, i Clubs, le Associazioni di servizio, le organizzazioni sindacali e imprenditoriali e le Forze Armate.

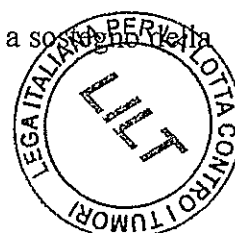


TITOLO SECONDO

Categorie dei Soci e quota sociale

Articolo 5.

1. La Sezione Provinciale è formata dalle seguenti categorie di soci:
 - Soci ordinari,
 - Soci sostenitori,
 - Soci benemeriti,
 - Soci onorari.
2. Possono essere soci le persone fisiche, le persone giuridiche pubbliche o private, gli enti e le associazioni non riconosciute.
3. La classificazione delle suddette categorie avviene secondo quanto previsto dall'art. 3 dello Statuto Nazionale della LILT:
 - a) Sono soci ordinari i soggetti che, manifestando adesione agli scopi della LILT, versano la quota annuale.
 - b) Sono soci sostenitori i soggetti che, concorrendo al supporto economico delle attività della LILT con un'oblazione annuale significativamente superiore a quella ordinaria manifestino la volontà di essere iscritti.
 - c) Sono soci benemeriti i soggetti che si sono particolarmente distinti in attività in favore della LILT.
 - d) I soci onorari sono nominati dal CDN tra le persone fisiche o gli enti di cui al comma 3) che svolgono opera particolarmente meritoria nel perseguimento degli scopi istituzionali della LILT. Il CDN comunica la nomina alla Sezione Provinciale per l'iscrizione.
4. La Sezione Provinciale, previa adozione di apposito regolamento adottato dal Consiglio Direttivo Provinciale e approvato dalla Sede Centrale , può conferire attestati d'onore e funzioni onorarie ai soci che si siano contraddistinti per meritoria attività a sostegno della LILT.



Statuto

Lega Italiana per la lotta contro i Tumori - Sezione Provinciale di Campobasso

5. La Sezione Provinciale è tenuta a comunicare gli elenchi dei soci alla Sede Centrale della LILT.
6. I Soci della Sezione Provinciale ricevono una tessera conforme al modello approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale, che riporta l'indicazione della Sezione Provinciale di appartenenza.

Articolo 6.

Ciascun socio ha diritto di esercitare un solo voto nelle riunioni dell'organo assembleare.

La qualità di socio è personale e si perde:

A. Automaticamente:

- a) per dimissioni;
- b) per mancato pagamento della quota sociale annuale deliberata dal CDN, entro il 31 Dicembre di ciascun anno, salvo un diverso termine fissato dalla Sede Centrale;

B. Previa delibera del Consiglio Direttivo Provinciale approvata a maggioranza assoluta dei componenti e con voto segreto:

- a) per indegnità ;
- b) per atti contrari all'interesse della LILT.



TITOLO TERZO **Organi della Sezione**

Articolo 7.

Sono organi della Sezione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo Provinciale (CDP);
- Il Presidente Provinciale;
- il Collegio Provinciale dei Revisori.

Articolo 8.

1. L'Assemblea dei soci ha i seguenti compiti:
 - elegge i componenti del Comitato Direttivo Provinciale e il Collegio Provinciale dei Revisori;
 - delibera le modifiche dell'Atto costitutivo e dello Statuto, previo parere della Sede Centrale della LILT;
 - approva il Bilancio d'esercizio annuale proposto dal CDP accompagnato dalla relazione del Consiglio Provinciale dei Revisori.
2. L'Assemblea può avere altri compiti affidati dal CDP previa approvazione della Sede Centrale, in relazioni a specifiche indicazioni della normativa regionale.

Articolo 9.

1. L'Assemblea dei soci si riunisce almeno una volta l'anno.
2. E' convocata, dal Presidente Provinciale tramite invito affisso nei locali della Sezione, pubblicazione sul sito web o sul Notiziario Sezionale oppure su uno o più organi di stampa a diffusione provinciale ovvero comunicato con altro mezzo idoneo (fax, e-mail, sms, ecc.) almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione, salvo il maggior termine previsto in caso di elezione degli organi sociali.



Statuto

Lega Italiana per la lotta contro i Tumori - Sezione Provinciale di Campobasso

3. Nell'avviso di convocazione deve essere riportato il luogo dove si terrà l'Assemblea, la data, l'ora e l'ordine del giorno degli argomenti sui quali è chiamata deliberare. l'Assemblea dei soci.
4. L'Assemblea deve essere, inoltre, convocata dal Presidente Provinciale quando ne abbiano fatta richiesta scritta e motivata il Collegio Provinciale dei Revisori oppure almeno il trenta per cento dei soci.
5. Nel caso del comma precedente, ove il Presidente Provinciale non provveda alla convocazione entro trenta giorni, può provvedervi il Collegio dei Revisori oppure un Commissario ad acta nominato dal Presidente Nazionale.

Articolo 10.

1. Hanno diritto di intervenire all'Assemblea i soci iscritti nell'anno in corso
2. Hanno diritto al voto i soci iscritti da almeno tre mesi dalla data delle elezioni.
3. Il socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio che non sia componente del CDP o del Collegio Provinciale dei Revisori, conferendo ad esso apposita delega scritta. Ciascun socio non può avere più di tre deleghe.

Articolo 11.

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del CDP e, in caso di sua assenza o di suo impedimento, dal Vice Presidente e in caso di assenza o di impedimento anche di quest'ultimo, da Consigliere più anziano di età.
2. Il Presidente dell'assemblea nomina un segretario e, qualora lo ritenga necessario, anche due scrutatori.
3. Compete al Presidente dirigere il dibattito assembleare e scegliere il sistema di votazione nonché accertare il diritto di intervento dei soci.



Statuto

Lega Italiana per la lotta contro i Tumori - Sezione Provinciale di Campobasso

4. Delle riunioni dell'Assemblea viene redatto a cura del Segretario, apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e tenuto in consegna dal Segretario medesimo.
5. Nelle assemblee straordinarie il verbale sarà redatto secondo la attuale natura giuridica della sezione.

Articolo 12.

1. In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita la presenza di almeno la metà più uno dei soci.
2. Nelle Assemblee convocate per l'elezione degli organi sociali o per le modifiche dell'Atto Costitutivo o dello Statuto, la seconda convocazione si intende automaticamente fissata per la stessa ora del giorno successivo.
3. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti.
4. L'Assemblea delibera a maggioranza dei votanti.

Articolo 13.

1. I componenti del CDP e del Collegio Provinciale dei Revisori sono eletti dall'Assemblea dei soci.
2. Un regolamento esecutivo, deliberato dal CDP, sulla base di uno schema tipo formalizzato dalla Sede Centrale, da adottarsi almeno tre mesi prima dalla scadenza degli organi sezionali, stabilisce procedure e modalità delle operazioni elettorali prevedendo altresì, l'incompatibilità con i parenti e gli affini entro il quarto grado di ricoprire le cariche sociali di cui al presente regolamento statutario.
3. Le elezioni devono essere indette dal CDS uscente almeno tre mesi prima della scadenza del mandato.



4. La Sezione Provinciale , nella costituzione dei propri organi sociali, favorisce l'attuazione del principio di pari opportunità tra uomini e donne.

Articolo 14.

1. La Sezione è amministrata dal Consiglio Direttivo Provinciale composto da cinque componenti.
2. Possono essere eletti componenti del CDP i soci iscritti da almeno dodici mesi dalla data delle elezioni e tutti i Commissari straordinari, purché iscritti, prima delle elezioni, senza vincoli temporali.
3. I componenti del CDP durano in carica cinque anni e sono rieleggibili per un altro mandato.

Articolo 15.

1. Il CDP elegge il Presidente e il Vice Presidente.
2. Il CDP, su proposta del Presidente, può comunque, delegare ad uno o più dei suoi componenti determinati compiti esecutivi inerenti iniziative o programmi.

Articolo 16.

1. Il CDS è convocato in seduta ordinaria almeno due volte l'anno e, in seduta straordinaria, ogni volta che il Presidente Provinciale o la maggioranza del CDP lo ritenga opportuno, come previsto dall'articolo 20 dello Statuto Nazionale.
2. Il CDP è validamente costituito quando è presente la metà più uno dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti.
3. Salvo diversa normativa nazionale o regionale, in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente Provinciale.
4. Il CDP è presieduto dal Presidente ed, in caso di sua assenza o di suo impedimento , dal Vice Presidente.

Statuto

Lega Italiana per la lotta contro i Tumori - Sezione Provinciale di Campobasso

5. In caso di assenza o di impedimento di entrambi il CDP è presieduto dal Consigliere più anziano di età.
6. Di ciascuna riunione è redatto, su apposito registro, il relativo verbale, numerato progressivamente, che viene sottoscritto dal Presidente Provinciale e dal Segretario.

Articolo 17.

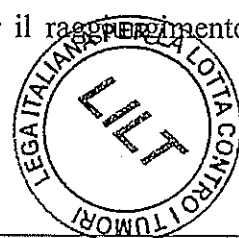
1. Il CDP è convocato dal Presidente e, in caso di sua assenza o di suo impedimento, dal Vice Presidente, mediante avviso scritto inviato a mano o per posta, a mezzo telefax o posta elettronica o qualsiasi altro mezzo idoneo che ne garantisca l'avvenuta ricezione (sms, mms, ecc.) a tutti i componenti del Consiglio stesso almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
2. In caso di urgenza la convocazione può essere ridotta a due giorni per mezzo di posta elettronica.
3. La presenza di tutti i Consiglieri sana qualsiasi irregolarità formale della convocazione.

Articolo 18.

1. Qualora venga a cessare dalla carica un Consigliere, il CDP procede alla sostituzione nominando, tra i non eletti, il più votato .
2. Se la maggioranza dei componenti eletti del CDP cessa dalla carica, si dovrà procedere al rinnovo dell'intero organo.

Articolo 19.

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione utili o necessari per il raggiungimento degli scopi sociali.



2. A tal fine:

- a) Attua secondo le direttive del CDN le finalità istituzionali e provvede alla raccolta dei fondi e all'iscrizione dei soci
- b) Assume iniziative nell'ambito della propria circoscrizione territoriale in conformità degli scopi previsti dall'art. 2 dello Statuto Nazionale.
- c) Approva il bilancio di esercizio previo parere del Collegio Provinciale dei Revisori

3. Il Presidente Provinciale invia alla Sede Centrale il bilancio di esercizio approvato dal CDP , dall'Assemblea dei soci e dal Collegio Provinciale dei Revisori entro il 28 Febbraio successivo e il bilancio preventivo, approvato dal CDP e dal Collegio dei Revisori, con allegato il programma di attività, entro il 30 Settembre dell'anno precedente, pena i consequenziali provvedimenti adottabili dalla Sede Centrale..

Articolo 20.

- 1. Il Presidente Provinciale , che è anche Presidente dell'Assemblea dei soci e del CDP, è eletto dal Consiglio Direttivo Provinciale tra i propri componenti, dura cinque anni e può essere confermato per un solo mandato.
- 2. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Sezione e può compiere tutti gli atti non espressamente riservati alla competenza di altri organi , nonché delegare singoli compiti al Vice Presidente o ad altri componenti del CDP.
- 3. In assenza del Presidente, i suoi poteri sono esercitati dal Vice Presidente.

Articolo 21.

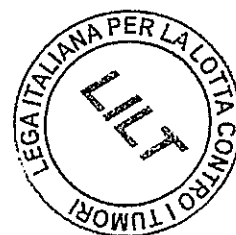
- 1. Il Collegio Provinciale dei Revisori è costituito da tre componenti, eletti dai soci unitamente ai componenti del CDP.
- 2. Il Collegio Provinciale dei Revisori elegge nel proprio seno il Presidente.
- 3. Il Collegio Provinciale dei Revisori predispone le relazioni sui bilanci preventivi e consuntivi e viene invitato alle riunioni del CDP.



Statuto

Lega Italiana per la lotta contro i Tumori - Sezione Provinciale di Campobasso

4. Le riunioni del Collegio Provinciale dei Revisori sono valide con la presenza di almeno due componenti.
5. Le decisioni sono assunte con il voto favorevole di almeno due componenti.
6. I revisori sono scelti secondo quanto previsto al comma 1 dell'art. 22 dello statuto Nazionale tra:
 - iscritti al registro dei Revisori Contabili,
 - iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministero della Giustizia, o
 - fra i professori universitari di ruolo in materie economiche o giuridiche.
7. Il Collegio Provinciale dei Revisori dura in carica per lo stesso periodo del CDP e i suoi componenti possono essere riconfermati per un altro mandato.



TITOLO QUARTO

Patrimonio - Gestione Finanziaria

Articolo 22.

La Sezione Provinciale provvede agli scopi statutari:

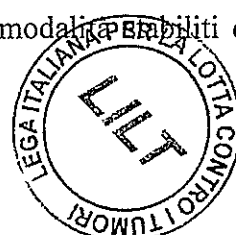
- a) con le rendite del proprio patrimonio mobiliare e immobiliare;
- b) con le quote associative versate dai soci;
- c) con i proventi delle proprie attività;
- d) con oblazioni di enti e privati, donazioni, lasciti testamentari nonché rimborsi derivanti da convenzioni, contributi di organismi locali e convenzioni di cui sia a conoscenza la Sede Centrale;
- e) con eventuali contributi dello Stato, delle Regioni, degli Enti Locali e della Sede Centrale della LILT.

Articolo 23.

1. L' esercizio finanziario coincide con l'anno solare.
2. Per ogni esercizio finanziario devono essere compilati il bilancio di esercizio con annesso lo stato patrimoniale, il conto economico e la nota integrativa e il bilancio preventivo con il programma di attività che dovranno essere comunicati preventivamente al Collegio Provinciale dei Revisori per le proprie determinazioni ed eventuali osservazioni.

Articolo 24.

1. L' Associazione ha patrimonio proprio, distinto da quello della LILT, opera in completa autonomia contabile, amministrativa e gestionale e risponde con il proprio patrimonio di tutte le obbligazioni inerenti i rapporti da essa instaurate.
2. Versa alla Sede Centrale il contributo annuale determinato dal CDN.
3. La Sezione contribuisce in rapporto ai propri mezzi, alla realizzazione di singoli programmi di rilevanza nazionale e regionale, secondo criteri e modalità stabiliti dalla Sede Centrale della LILT.





Articolo 25.

1. La Sezione Provinciale nel redigere il nuovo statuto tiene conto anche della natura associativa assunta in conformità delle leggi dello Stato e della Regione Molise , informandone la Sede Centrale

TITOLO QUINTO
Decadenza degli Organi Sezionali

Articolo 26.

1. Qualora il CDN, in attuazione a quanto predisposto dall'articolo 7, comma 2 lett. P) dello Statuto Nazionale della LILT, nomini un Commissario Straordinario della Sezione Provinciale, decadono di diritto tutti gli organi sociali ad eccezione del Collegio Provinciale dei Revisori.
2. Tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione spettano al Commissario Straordinario, che entro il termine massimo di sei mesi, prorogabile con debita motivazione di altri 6 mesi, deve provvedere all'indizione delle elezioni e all'insediamento del nuovo CDP.
3. Nel caso in cui il CDN deliberi lo scioglimento della Sezione Provinciale , viene sciolta di diritto anche l'Associazione e alla sua liquidazione provvede il Commissario nominato dal CDN, con devoluzione di ogni bene ad altre Sezioni Provinciali della LILT operanti nella Regione ovvero alla Sede Centrale della LILT, come previsto dall'articolo 24 dello Statuto Nazionale.

